



COMUNE DI PESSINETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N. 0616

ORDINANZA N. 01/2025

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA

Strada intercomunale Gisola – Chiaves Sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico

IL SINDACO

VISTA la necessità di eseguire interventi urgenti non programmabili nel territorio comunale di Pessinetto, in particolare il ripristino del cedimento di una porzione di strada comunale in prossimità dell'incrocio tra la strada comunale e la strada provinciale n. 30 di Sant'Ignazio in località Gisola;

VISTO che gli interventi riguardano la strada intercomunale che unisce la frazione Gisola del Comune di Pessinetto con la Frazione Chiaves del Comune di Monastero di Lanzo;

VISTO che l'intervento prevede l'occupazione della sede stradale, con macchine operatrici e personale, per cui, vista anche la larghezza ridotta della carreggiata, risulta difficoltoso il transito di altri veicoli durante le operazioni di taglio dell'erba;

VISTA la nota dell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone prot. 802 in data 14/02/2025 con la quale viene richiesto a questo Comune di emettere opportuna ordinanza di interruzione al traffico della strada in questione;

CONSIDERATO che esiste una viabilità alternativa, percorribile con una deviazione di pochi chilometri, costituita dalla strada intercomunale Tortore - Chiaves;

RILEVATO che non esistono elementi ostativi alla sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico della strada in questione;

VISTO l'art. 6 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che il Comune può, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4 nei centri abitati;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. n.267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e per il tratto di competenza, la sospensione della circolazione mediante chiusura al traffico della strada intercomunale che collega la frazione Gisola del Comune di Pessinetto con la Frazione Chiaves del Comune di Monastero di Lanzo dal giorno 17/02/2025 a fine lavori dalle ore 08.00 alle 18.00, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori citati in premessa, e la deviazione del traffico su percorso alternativo costituito dalla strada intercomunale Tortore - Chiaves;

il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata per tutta la lunghezza del cantiere nello stesso periodo dei lavori;

il ripristino del normale uso della strada al termine dei lavori.

La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 42 – 43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e posizionata conformemente al piano di segnalamento di cantiere previsto dalla tav. n. 66 del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, mantenendo sollevato il Comune di Pessinetto da qualunque responsabilità.

Dovrà essere garantito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, l'accesso ai residenti e a eventuali mezzi ed operatori di soccorso.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla locale stazione dei Carabinieri e al Comune di Monastero di Lanzo e all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pessinetto.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente procedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 17 febbraio 2025

IL SINDACO
TIRELLI Chiara
Firmato digitalmente